

All. 1)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. OGGETTO
- Art. 2. CONTENUTI DEL PIANO
- Art. 3. ZONE INSERITE IN CLASSE I
- Art. 4. ZONE INSERITE IN CLASSE II, III e IV
- Art. 5. ZONE INSERITE IN CLASSE V e VI
- Art. 6. CLASSIFICAZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
- Art. 7. PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE
- Art. 8. APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

TITOLO II - ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE

- Art. 9. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
- Art. 10. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

TITOLO III - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

- Art. 11. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- Art. 12. DEFINIZIONI E MODALITA'
- Art. 13. CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI
- Art. 14. MANIFESTAZIONI

TITOLO V - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- Art. 15. ATTIVITA' RICADENTI IN ZONE CLASSIFICATE "D 2" e "F St"
(ai sensi del Nuovo PRG del Comune di Narni)
- Art. 16. DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME
- Art. 17. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
- Art. 18. VEICOLI A MOTORE
- Art. 19. PUBBLICITA' SONORA
- Art. 20. MACCHINE DA GIARDINO

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21. SANZIONI
- Art. 22. ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Le presenti norme disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge Quadro 26/10/1995 n. 447, della Legge Regionale 21/01/2015 n. 1 e del Regolamento Regionale 18/02/2015 n. 2;
2. Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionale e/o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone quali schiamazzi, abuso di strumenti sonori, strepiti di animali (disciplinate dal primo comma dell'art. 659 C.P.) nonché altri rumori di origine antropica;
3. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è composto dai seguenti elaborati:
 - La Relazione Tecnica, che illustra le scelte adottate;
 - Gli elaborati grafici, su supporto cartaceo ed informatizzato (n. 2 Tavole in scala 1:10000 e n. 1 Tavola in scala 1:25000, per lo svolgimento delle attività temporanee);
 - Il Regolamento di attuazione.
4. Il Piano di Classificazione acustica costituisce allegato tecnico allo strumento urbanistico comunale vigente.

Art. 2

CONTENUTI DEL PIANO

1. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi acustiche regolamentate dalla Legge Regionale n. 1/2015 e dal successivo Regolamento Regionale n. 2/2015;
2. La classificazione in zone acustiche è stata effettuata sulla base dei criteri descritti dettagliatamente nella Relazione Tecnica e riportati brevemente di seguito:
 - Classificare tutto il territorio evitando eccessive frammentazioni;
 - Basare il processo sull'effettiva fruizione del territorio ed anche sulla vocazione della specifica realtà comunale;
 - Individuare le aree ove ospitare manifestazioni temporanee e/o all'aperto;
 - Evitare il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dB(A), anche quando le zone appartengono a comuni confinanti;
 - Individuare limiti più bassi laddove esistano particolari condizioni adeguatamente giustificate;
 - Congruenza delle aree confinanti con infrastrutture ferroviarie e stradali con le caratteristiche acustiche, rispettivamente, delle ferrovie e delle strade.
3. Per ciascuna classe acustica si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di

immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal DPCM 14/11/1997, previsti per i due periodi di riferimento (diurno e notturno);

4. Il Piano individua le aree destinate allo svolgimento di attività temporanee, così come definite dall'art. 123 del Regolamento Regionale n. 2/2015; per quanto riguarda le aree utilizzate per tali attività ricadenti in classe I e II, le stesse sono state comunque individuate in quanto sedi di attività sociali e culturali dei centri civici comunali o simili. In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni di cui al DPCM n. 215/1999 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Art. 3

ZONE INSERITE IN CLASSE I

1. Nella Classe I sono state incluse:
 - Aree ospedaliere e scolastiche;
 - Aree destinate al riposo ed allo svago;
 - Aree residenziali rurali;
 - Aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico;
 - Aree destinate a parchi e riserve naturali.
2. Invece, non sono state incluse e ricadono nelle rispettive Classi II, III o IV:
 - Aree verdi di quartiere;
 - Strutture scolastiche di piccole dimensioni inserite nel tessuto edilizio residenziale;
 - Strutture sanitarie di piccole dimensioni inserite nel tessuto edilizio residenziale;
 - Aree verdi con prevalenza di strutture sportive.

Art. 4

ZONE INSERITE IN CLASSE II, III e IV

1. Per l'attribuzione delle Classi II, III e IV sono stati considerati i parametri di valutazione indicati dal Regolamento Regionale n. 1/2004, e cioè:
 - a. Densità della popolazione (n. abitanti/ettaro);
 - b. Densità delle attività commerciali (n. abitanti/esercizio commerciale);
 - c. Densità di attività artigianali;
 - d. Volume del traffico veicolare e ferroviario presente.

Art. 5

ZONE INSERITE IN CLASSE V e VI

1. Per l'attribuzione delle Classi V e VI sono state individuate le zone che negli strumenti urbanistici hanno come destinazione:
 - Industria, artigianato ed in genere le aree ad esse correlate (Classe V);
 - Grande industria (Classe VI).

Art. 6

CLASSIFICAZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. La classificazione acustica delle infrastrutture di trasporto prevede, ai sensi delle normative vigenti, delle fasce di pertinenza acustica con relativi limiti di immissione di rumore;
2. Il territorio comunale è attraversato dalla linea ferroviaria Orte - Falconara, per la quale si fa riferimento al D.P.R. 18/11/1998 n. 459 che fissa limiti di immissione di rumore pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno in fascia A (100 metri dalla mezzeria del binario più esterno), mentre in fascia B (altri 150 metri oltre la fascia A) tali limiti scendono rispettivamente a 65 dB(A) e 55 dB(A); qualora ricadano in fascia di pertinenza ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e/o di riposo) i limiti di immissione di rumore sono ridotti a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno (per le scuole vale solo il limite diurno);
3. Il territorio comunale, inoltre, è interessato da infrastrutture stradali classificate come A, B, C ed F ai sensi del Nuovo Codice della Strada, per le quali il D.P.R. 30/03/2004 n. 142 individua le fasce di pertinenza acustica (a partire dal bordo strada) ed i relativi limiti di immissione di rumore (secondo la Tabella 2 allegata al citato decreto).

Art. 7

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive e servizi che producono livelli di rumorosità eccedenti i limiti stabiliti dalla normativa vigente, sono tenute a presentare al Comune apposito Piano di risanamento acustico (redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, con le modalità indicate all'art. 134 del Regolamento Regionale n. 2/2015) entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica;
2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento UE n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 (EMAS);
3. La mancata presentazione del Piano di risanamento acustico da parte delle imprese nei termini previsti dal comma 1, comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal PCCA nei termini previsti dal medesimo comma 1 e l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 21.

Art. 8

APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

1. Nel Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati:
 - a) caratteristiche e entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
 - b) indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nella classificazione acustica comunale di cui al presente Titolo, Capo II, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;

- c) obiettivi, modalità e priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;
- d) indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- e) stima degli oneri finanziari occorrenti e incidenza della spesa sull'impresa proponente.

2. Il comune valuta, con il supporto tecnico dell'ARPA, la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

3. Il comune, effettuate le verifiche di cui al comma 1, autorizza il Piano di risanamento acustico entro novanta giorni dalla sua ricezione, formulando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione.

Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.

4. Scaduti i termini di cui al comma 3, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento acustico provvedono alla sua attuazione nelle modalità e termini indicati dando comunicazione al comune, entro i successivi trenta giorni, dell'inizio dei lavori.

5. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

TITOLO II

ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE

Art. 9

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente. Ai sensi dell'art. 198 della L. R. n. 1/2015, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

- Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- Discoteche;
- Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e/o impianti rumorosi;
- Impianti adibiti ad attività produttive;
- Impianti adibiti ad attività sportive;
- Impianti adibiti ad attività ricreative;
- Postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Elaborati da produrre

La documentazione di impatto acustico (predisposta da tecnici competenti in acustica ambientale) contiene:

- a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
- c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;
- d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
- e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione (dal punto di vista acustico) delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore, deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante e, inoltre, devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
- f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazione d'uso del territorio;
- g) confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria;
- h) in caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

La presentazione della valutazione di impatto acustico costituisce elemento essenziale per il rilascio del titolo abilitante alla realizzazione dell'opera e condizione essenziale per l'efficacia delle S.C.I.A.

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchiature rumorose, la valutazione di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione *del Tecnico Progettista* che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.

Art. 10

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;
- Case di cura e di riposo;
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
 - 1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- 2) strade delle classi da A ad F del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- 3) discoteche;
- 4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e/o impianti rumorosi;
- 5) impianti sportivi e ricreativi;
- 6) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione previsionale di clima acustico ha come scopo quello di verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti sopra elencati a cui la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto di intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame.

Elaborati da produrre

La valutazione previsionale di clima acustico contiene almeno i seguenti elementi:

- a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento, con indicazione delle sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili). A tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
- b) documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel D.P.C.M. 1/03/1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);
- c) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazione d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
- d) eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

TITOLO III

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 11

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 196 della L.R. n. 1/2015 devono essere corredati del progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e da vigente regolamento comunale.
2. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il titolo abilitativo. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli

impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

3. All'ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini dell'agibilità dell'edificio.
4. Il comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

TITOLO IV

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 12

DEFINIZIONI E MODALITA'

Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi; rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Per tali attività il Comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale ai sensi della L. 447/1995 e suoi provvedimenti attuativi, prescrivendo le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie a terzi e ed i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

I limiti della deroga si intendono come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori maggiormente disturbati o più vicini; Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato "A", misurato conformemente a quanto prescritto nel decreto del Ministero dell'Ambiente 16/03/1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico). Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell'attività, ed i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal D.M. Ambiente 16/03/1998. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Art. 13

CANTIERI

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili (*compresi quelli derivanti dalle attività estrattive in aree di cava*), le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all'articolo 2 della l. 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00.
3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della l. 447/1995, il valore limite massimo di immissione (inteso per l'attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non deve superare il valore di settanta dB(A). Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti

sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

4. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

5. *Le attività estrattive presso le aree di cava, vista la particolarità di tale tipologia di lavorazioni e dei cantieri, che non risultano essere fissi nelle aree di cava, considerati i piani di coltivazione nei casi in cui prevedano avvicinamenti ai confini delle concessioni, possono essere eseguite in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della L.Q. 447/95,*

6. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di sessantacinque dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

7. Il provvedimento autorizzatorio contiene le seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;
- b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
- c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
- d) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
- e) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

Autorizzazioni

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l'autorizzazione da richiedere al comune competente venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

- a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;
- b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
- c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
- d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

3. Per cantieri la cui attività ha durata protratta nel tempo il comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

4. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

5. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.

Art. 14

MANIFESTAZIONI

1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della l. 447/1995 devono rispettare il limite di settanta dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:

a) limite in facciata all'edificio più esposto pari a ottantacinque dB(A) di LAeq per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore nell'arco della stessa giornata;

b) limite in facciata all'edificio più esposto pari a settanta dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a quindici e di quattro ore nell'arco della stessa giornata.

3. Il limite orario è fissato nelle ore 24.00. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997.

4. Per le manifestazioni da tenersi **dall'1.05 al 30.09**, all'aperto, il limite orario fissato per i giorni feriali e festivi è fino alle ore 01.00 e per i prefestivi fino alle ore 02.00.

5. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione da richiedere al comune competente per territorio **venti** giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, qualora non siano richieste integrazioni o non venga espresso motivato diniego.

6. *I richiedenti l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni nelle aree individuate nelle planimetrie di Piano, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui sopra, devono presentare una comunicazione corredata dalla seguente documentazione:*

- *Indicazione dell'ubicazione della manifestazione, del periodo di svolgimento e degli orari previsti, nonché del nominativo del referente della manifestazione;*
- *Autocertificazione attestante il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata.*

In tutti gli altri casi è necessario richiedere autorizzazione presentando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione relativa all'ubicazione, al periodo e agli orari previsti per la manifestazione;
- b) relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal comune per l'area interessata;
- c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

7. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere al Sindaco del comune competente per territorio autorizzazione in deroga almeno **trenta** giorni prima dell'inizio della manifestazione.

TITOLO V

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 15

ATTIVITA' RICADENTI IN ZONE CLASSIFICATE "D 2" e "F St"

(ai sensi del Nuovo PRG del Comune di NARNI)

Per le attività estrattive e produttive esistenti ricadenti in zone classificate "D 2" e "F St", ai sensi del Nuovo PRG del Comune di Narni, sono consentiti i valori limite di emissione previsti per la Classe V *purchè a ridosso degli eventuali recettori vengano garantiti i valori limite di immissione previsti dalla classe acustica assegnata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.*

Art. 16

DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME

Nell'attesa della determinazione, da parte dello Stato, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme (anche antifurto con segnale acustico) nonchè della relativa disciplina per l'installazione, la manutenzione e l'uso, tali dispositivi (installati su edifici, autoveicoli o su altri beni e percepibili all'esterno) non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme degli edifici devono avere una durata massima di 5 minuti e cessare entro 10 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

2. Le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme dei veicoli devono avere una durata massima di 2 minuti e cessare entro 3 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
3. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente;
4. I segnali di allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 17

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

1. L'installazione di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione dell'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici (quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi), è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997;
2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari per la riduzione delle emissioni acustiche, quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi;
3. Inoltre, devono essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 18

VEICOLI A MOTORE

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa;
2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato; a tale proposito, il Comune si riserva la facoltà di fare accertare al proprietario del veicolo (tramite le strutture competenti) il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal veicolo medesimo e stabilita in sede di omologazione;
3. L'uso di apparecchi radiofonici, o di riproduzione sonora, a bordo dei veicoli deve essere effettuato senza arrecare disturbo all'ambiente circostante (fatti salvi i limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento del Codice della Strada).

Art. 19

PUBBLICITA' SONORA

1. Nei centri abitati l'uso di altoparlanti ad uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, *fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa;*

2. La pubblicità sonora è comunque vietata all'interno delle zone di classe I individuate nel Piano di Classificazione acustica del territorio comunale e, in particolare, nelle vicinanze delle aree ospedaliere e scolastiche;
3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica su veicoli è sottoposta alle norme regolamentari del Codice della Strada.

Art. 20

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. L'impiego di macchine ed impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle Direttive CE (in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature).

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n. 447/1995 e dall'art. 137 del Regolamento Regionale n. 2/2015 (cioè, attualmente, pari al pagamento di una somma da Euro 258,23 ad Euro 10.329,14);
2. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento;
3. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalle norme e/o Regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico;
4. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata già diffidata e/o sia stata negata o revocata l'autorizzazione in deroga, la reiterazione della violazione delle norme di legge e del presente Regolamento può comportare (oltre alle sanzioni definite ai precedenti commi 1 e 2) l'emissione di apposita ordinanza volta alla sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure alla sospensione dell'intera attività; il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazione e/o relative concessioni;
5. Per quanto riguarda i rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni si applica quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale. (*art. 659 del Codice Penale - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi, o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 309,00"*)

Art. 22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale e da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.